

**REGOLAMENTO DISTRETTUALE IN MERITO ALLE PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI AL  
FUNZIONAMENTO, ALL'ACCREDITAMENTO E PER IL CONTROLLO NEI SERVIZI PER LA  
PRIMA INFANZIA GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI AI SENSI DELLA L.R. 19/2016**

**Distretto Costa-Rubicone  
Provincia Forlì-Cesena**

**Comuni di: Savignano sul Rubicone, Gatteo, San Mauro Pascoli, Cesenatico, Borghi, Sogliano,  
Longiano, Roncofreddo, Gambettola**

## **INDICE**

**Art. 1 - Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento**

**Art. 2 - Commissione Tecnica Distrettuale: compiti e composizione, nomina, convocazione, fase istruttoria**

**Art. 3 - Commissione Tecnica Distrettuale: funzionamento**

**Art. 4 – Commissione Tecnica Distrettuale: fase istruttoria e termine rilascio parere per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento**

**Art. 5 – Termini per il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione e dell'accreditamento**

**Art. 6 – Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento**

**Art. 7 - Servizi ricreativi**

**Art. 8 - Procedure per i servizi sperimentali.**

**Art. 9 - Obblighi per i gestori conseguenti all'autorizzazione al funzionamento e accreditamento**

**Art. 10 - Attività di vigilanza e controllo**

**Art. 11 - Sanzioni amministrative**

**Art. 12 - Termini per il ripristino dei requisiti per autorizzazione al funzionamento e accreditamento**

**Art 13 - Perdita requisiti autorizzazione al funzionamento**

**Art 14 - Perdita requisiti accreditamento**

**Art. 15 - Rinvio**

## **Art. 1 - Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO**

Le autorizzazioni al funzionamento e l'accREDITAMENTO per i servizi per la prima infanzia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. dell'art. 11, lett. a) e b), 15 e 17 della Legge Regionale n. 19/2016 sono concesse dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che le rilascia sentito il parere della Commissione Tecnica distrettuale di cui all'art. 22 della suddetta legge.

Le autorizzazioni al funzionamento e la concessione dell'accREDITAMENTO sono rilasciate secondo quanto prescritto dalla legge regionale 19/2016 sopra richiamata e secondo quanto stabilito nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1564 del 16/10/2017 avente ad oggetto "Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016" nonché dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 704 del 13/05/2019 rubricata "AccREDITAMENTO dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. 19/2016".

## **Art. 2 – Commissione Tecnica Distrettuale: compiti e composizione, nomina, convocazione, fase istruttoria**

La Commissione Tecnica Distrettuale (di seguito C.T.D.) è un organo tecnico collegiale a cui sono attribuite funzioni istruttorie e di vigilanza a supporto dei comuni per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento (e degli eventuali rinnovi) e dell'accREDITAMENTO, nonché per l'esercizio della vigilanza e del controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture e sui servizi ricreativi così come previsto dalla L.R. 19/2016, dalla Direttiva applicativa 1564/2017 nonché dalla DGR 704/2019.

Nell'ambito delle procedure di autorizzazione al funzionamento, la C.T.D. ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
- b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accREDITAMENTO, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva (in tal caso la commissione è costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere e decide secondo quanto prescritto dalla relativa Direttiva);
- c) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accREDITAMENTO dei servizi educativi.

La C.T.D., per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, è composta dalle seguenti figure:

- n. 2 responsabili del settore pubblica istruzione dei Comuni del Distretto, di cui uno con funzioni di presidente e l'altro con funzioni di vicepresidente, che assicureranno le competenze di natura amministrativa;
- n. 2 pedagogisti, di cui uno in rappresentanza degli enti locali del distretto e l'altro del settore privato;
- n. 1 professionista del Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica, individuato dall'Azienda Sanitaria Romagna con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda (se non provvisto di tali competenze queste ultime possono essere poi richieste dallo stesso all'ufficio dell'Azienda Sanitaria competente);
- n. 1 un istruttore direttivo tecnico comunale, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

La C.T.D., per il rilascio dell'accREDITAMENTO, è composta esclusivamente dal :

- responsabile del settore pubblica istruzione dei Comuni del Distretto con funzioni di presidente;

- n. 4 pedagogisti, di cui due in rappresentanza degli enti locali del distretto e due in rappresentanza del settore privato.

Il Presidente della Commissione si avvale di n. 1 segretario con funzioni verbalizzanti e senza diritto di voto nominato direttamente dallo stesso.

Alla commissione può partecipare un rappresentante del Comune interessato senza diritto di voto.

La C.T.D. è nominata dalla Giunta dell'Unione Rubicone e Mare su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di Distretto. Per ogni membro dovrà essere designato e nominato il rispettivo supplente.

La C.T.D. resta in carica quattro anni. Scaduto tale termine si provvederà al rinnovo della sua composizione con le modalità previste ai punti precedenti.

La Giunta dall'Unione Rubicone e Mare provvederà alla nomina tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni dalla designazione adottata dal Comitato di Distretto.

### **Art. 3 – Commissione Tecnica Distrettuale: funzionamento**

Le richieste di autorizzazione al funzionamento e accreditamento vanno indirizzate e presentate al Responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio.

Per i Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli le richieste vanno indirizzate e presentate al responsabile dei Servizi Scolastici dell'Unione Rubicone e Mare.

E' infatti il Comune dove è ubicato il servizio che provvede al rilascio sia dell'autorizzazione al funzionamento sia dell'accreditamento entro 60 giorni dalla ricezione della domanda (il termine può essere sospeso in caso di non completezza della documentazione presentata).

La richiesta di autorizzazione ricevuta dai Comuni deve essere inoltrata al Presidente della C.T.D. entro 5 giorno dal ricevimento.. corredata di tutta la documentazione necessaria prevista in base alla Direttiva applicativa 1564/2017 nonché alla DGR 704/2019. Il Comune, nel ricevere la domanda di autorizzazione al funzionamento e/o di accreditamento deve verificare la completezza formale delle dichiarazioni previste nonché la presenza degli allegati necessari secondo quanto disposto dalla Direttiva 1564/2017 e dalla DGR 704/2019.

Qualora non pervenga tutta la documentazione richiesta dalle norme di legge la C.T.D., il procedimento è da intendersi sospeso e conseguentemente non si attiverà la procedura fino a quando tutta la documentazione necessaria non sarà prodotta dal Comune dove è ubicato il servizio. E' compito del Comune competente richiedere al gestore le integrazioni formali necessarie.

La Commissione è convocata dal Presidente entro venti giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione e deve comunque formalizzare il parere entro e non oltre i 30 giorni successivi (salvo interruzione del termine per richiesta di integrazione della domanda che può essere indirizzata alternativamente al Comune dove è ubicato il servizio o, a discrezione della Commissione, direttamente al soggetto gestore del servizio).

La Commissione funziona di norma con la totalità dei componenti. Per la validità delle decisioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Se i componenti sono in numero pari la

maggioranza è raggiunta dalla metà più uno dei componenti. In caso di parità dei membri della Commissione rispetto al rilascio di parere favorevole o non favorevole decide il voto del Presidente. Per la validità delle sedute riferite all'accREDITAMENTO è sufficiente la presenza di n. 2 coordinatori pedagogici (di cui uno del pubblico e uno del privato).

In caso di impossibilità per uno o più componenti a partecipare direttamente o tramite il rispettivo supplente, il Presidente promuove comunque la decisione della Commissione con una presenza minima di tre componenti oltre al Presidente e per la validità delle decisioni si applica quanto stabilito dal paragrafo precedente. La decisione viene trasmessa agli assenti, i quali possono far pervenire il loro parere al Presidente entro dieci giorni dal ricevimento. Se il parere non è favorevole rispetto alla deliberazione della Commissione il Presidente, a sua discrezione:

- qualora ritenga che il parere presenti elementi di novità non discussi in commissione può convocare ulteriormente la commissione in altra data per discutere dei nuovi elementi apportati;
- qualora ritenga che la deliberazione della Commissione abbia già tenuto conto degli elementi indicati nel parere non favorevole può comunque dichiararla valida. In tal caso la deliberazione della commissione è ritenuta valida ed esecutiva e può essere comunicata agli interessati.

Al fine di garantire la conoscenza delle singole realtà territoriali nelle quali il servizio troverà collocazione, alla Commissione può partecipare un rappresentante del Comune interessato senza diritto di voto.

In caso di necessità, il Presidente della Commissione potrà avvalersi di altri tecnici specializzati a fornire consulenza alla Commissione su tematiche specialistiche.

I membri della Commissione dovranno astenersi dal voto qualora sussistano cause ostative anche di interesse personale e/o professionale quali, a titolo esemplificativo, la coincidenza del servizio da autorizzare e/o accreditare con quello in cui si presta attività professionale. Potranno comunque partecipare ai lavori della commissione come meri uditori. In caso di conflitto di interessi i membri della Commissione lo comunicano immediatamente al Presidente e interverrà in commissione il membro supplente individuato.

#### **Art. 4 – Commissione Tecnica Distrettuale: fase istruttoria e termine rilascio parere per autorizzazione al funzionamento e per accREDITAMENTO**

La domanda di autorizzazione al funzionamento, quella di accREDITAMENTO e la relativa documentazione ad essa allegata deve essere predisposta su appositi moduli predisposti dall'Unione Rubicone e Mare e scaricabili dal sito dell'Unione Rubicone e Mare [www.unionerubiconemare.it](http://www.unionerubiconemare.it).

Per la richiesta di parere in merito al rilascio dell'accREDITAMENTO è condizione necessaria che il servizio sia già autorizzato al funzionamento. Per la richiesta di accREDITAMENTO dovrà infatti essere inoltrata dal Comune dove è ubicato il servizio alla Commissione Tecnica distrettuale, oltre alla documentazione presentata dal gestore e scaricabili dal sito dell'Unione Rubicone e Mare [www.unionerubiconemare.it](http://www.unionerubiconemare.it), anche copia dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune.

Nel caso di nuovo servizio (non fornito di autorizzazione al funzionamento) la Commissione tecnica distrettuale, nella sua composizione ordinaria, dovrà in primis completare l'istruttoria in merito al parere per l'autorizzazione al funzionamento nei tempi indicati nel presente art. 4 comma 5. Potrà poi contestualmente, nella composizione di cui all'art. 2, comma 4, procedere all'istruttoria per l'accREDITAMENTO. Il parere sull'accREDITAMENTO potrà però essere inoltrato al Comune competente solo dopo aver ricevuto da quest'ultimo l'atto di autorizzazione al funzionamento del servizio.

La Commissione valuta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati, così come previsto nell'allegato B della Direttiva regionale n. 1564/2017 nonché, in caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento, la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda di accreditamento dei nidi d'infanzia, così come previsto dalla DGR 704/2019. In riferimento al Progetto Pedagogico la Commissione ne verifica la completezza della sua articolazione sulla base dell'Indice definito nelle linee regionali allegata alla DGR 704/2019 nonché la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo.

La Commissione ha la facoltà di svolgere preventivamente – nell'ambito dell'avvio del procedimento di autorizzazione e accreditamento - sopralluoghi presso le strutture in esame, previo avviso al soggetto gestore, per verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati. Il preavviso – da trasmettersi entro tre giorni lavorativi - dovrà essere formalizzato al gestore tramite comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica certificata o a mani. Dell'esito del sopralluogo e/o del confronto col soggetto gestore sarà redatto apposito verbale per l'esame nella successiva seduta della Commissione.

L'istruttoria della Commissione si conclude con un parere positivo, anche condizionato, o negativo che viene trasmesso al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio. Tale parere deve obbligatoriamente essere formalizzato nel termine perentorio di 50 giorni dalla richiesta inoltrata dal Comune. Tale termine può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario (comunque non superiore ai 30 giorni) per permettere al richiedente di produrre la documentazione o i chiarimenti richiesti e di tale interruzione di termine deve essere data comunicazione anche al Comune ove è ubicata la struttura.

#### **Art. 5 - Termini per il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione e dell'accreditamento**

Il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, acquisito il parere formulato dalla Commissione tecnica distrettuale, adatterà il provvedimento finale di rilascio o di diniego dell'autorizzazione o dell'accreditamento. Il responsabile può, con atto motivato, discostarsi dal parere rilasciato dalla Commissione.

Il provvedimento finale è comunicato formalmente al Soggetto Gestore richiedente entro sessanta giorni dalla richiesta. Tale termine può essere sospeso dalla C.T.D. una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento.

Nello specifico i tempi di ciascuna fase procedimentale risultano essere i seguenti:

- il responsabile del Comune ove è ubicato il servizio deve fare pervenire la domanda di autorizzazione al funzionamento dei servizi per la prima infanzia o di accreditamento alla C.T.D. entro e non oltre 5 giorni dalla sua ricezione;
- la C.T.D. inoltra il parere obbligatorio al Responsabile del Comune ove è ubicato il servizio entro e non oltre 50 giorni dal ricevimento della domanda (o entro il termine maggiore derivante dalla sospensione dei termini per chiarimenti);
- il Comune ove è ubicato il servizio ha fino ad un massimo di 5 giorni per adottare il provvedimento finale.

Qualora il Comune deputato al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento non risponda entro il termine di sessanta giorni – o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni – il

richiedente ha diritto di attivare il servizio previa comunicazione al Comune nel quale lo stesso servizio ha sede.

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati e di accreditamento dei nidi d'infanzia potrà avere i seguenti esiti:

- qualora tali servizi soddisfino pienamente i requisiti indicati nella L.R. 19/2016 e ss. mm. e ii. e nella direttiva regionale n. 1564/2017 (per le autorizzazioni al funzionamento) e della Delibera di Giunta Regionale n. 704/2019 (per l'accreditamento) sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento;
- qualora tali servizi soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva e dalla delibera di Giunta Regionale, purché tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini, sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento e/o accreditamento con le prescrizioni per l'ottemperanza alla normativa regionale;

L'autorizzazione al funzionamento può essere negata se:

- in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio sarà negata l'autorizzazione al funzionamento;
- sarà negata, inoltre, l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto nella direttiva regionale sopra richiamata.

Il Soggetto Gestore che si sia vista negata l'autorizzazione al funzionamento potrà ripresentare istanza documentando preventivamente - o contestualmente alla nuova richiesta - l'eliminazione degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento sia per quanto attiene ad aspetti organizzativi sia strutturali. Al medesimo procedimento potrà ricorrere il gestore che, a seguito di irregolarità accertate, abbia subito la revoca di una precedente autorizzazione e abbia poi provveduto al ripristino dei requisiti richiesti.

Per i servizi gestiti da soggetti privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici e per i servizi gestiti da soggetti del sistema pubblico è condizione per il funzionamento. L'accreditamento può essere negato se non rispetta i requisiti previsti dalla deliberazione 704/2019

## **Art. 6 – Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento**

Sia l'autorizzazione al funzionamento che l'accreditamento hanno una durata di 7 anni. L'autorizzazione al funzionamento può essere rinnovata previa formale richiesta del soggetto gestore da inoltrare al Comune competente almeno 90 giorni prima della scadenza accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale 19/2017, dalla direttiva n. 1564/2017 e dalla normativa vigente. In tal caso il Comune competente alla ricezione della domanda verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione. Il Comune può eventualmente richiedere che la verifica della permanenza dei requisiti tramite sopralluogo venga effettuata dalla Commissione.

In fase di prima applicazione delle richieste di accreditamento può essere richiesta, contestualmente alla presentazione della domanda di accreditamento, anche il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento (anche se non ancora in scadenza).

Nel caso di servizi sperimentali non può essere concessa autorizzazione di durata superiore alla durata della sperimentabilità indicata dal nucleo di valutazione regionale.

### **Art. 7 – Servizi ricreativi.**

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 19/2016, i soggetti gestori di servizi ricreativi, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare segnalazione certificata di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza ed alla salute previsti dalla normativa vigente secondo il modulo di domanda reperibile sul sito dell'Unione Rubicone e Mare.

In ottemperanza alla legge statale e regionale, e comunque nell'ottica della massima semplificazione, è consentito ai gestori di richiedere agli uffici competenti del Comune dove è ubicato il servizio una valutazione preventiva del progetto presentato, a garanzia dell'idoneità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

### **Art. 8 – Procedure per i servizi sperimentali.**

Il gestore che intende avviare un servizio sperimentale deve presentare domanda secondo quanto stabilito al punto 3, Allegato B della direttiva n. 1564 del 16/10/2017.

In particolare il gestore deve presentare domanda al Comune nel cui territorio è collocato il servizio corredata dal progetto pedagogico, dall'articolazione organizzativa e gestionale del servizio.

Il Comune territorialmente competente invia la richiesta alla Regione insieme ad un parere in merito corredato da una relazione con indicazioni del contesto territoriale e sociale.

La Regione, tramite il nucleo di valutazione regionale dei progetti sperimentali e con la presenza del rappresentante del Comune valuta se il progetto ha caratteristiche sperimentali e, qualora ne riconosca tale valenza, ne specifica la durata e ne evidenzia i parametri di riferimento da applicare in sede di autorizzazione al funzionamento che saranno verificati, nell'ordinario procedimento istruttorio, da parte della Commissione tecnica distrettuale. La Regione dà comunicazione al richiedente e al Comune dell'esito della valutazione e delle specifiche attuative. In caso di diniego dell'approvazione della sperimentabilità, l'autorizzazione è improcedibile.

Il Comune recepisce l'esito del percorso procedendo con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.

Qualora i Comuni del distretto e/o le loro forme associative intendano attivare direttamente la sperimentazione di servizi sarà loro cura inviare la proposta, corredata del progetto pedagogico, dall'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e dall'indicazione del contesto territoriale e sociale al nucleo di valutazione regionale, che esprimerà in merito parere vincolante.

### **Art. 9. Obblighi per i gestori conseguenti all'autorizzazione al funzionamento e accreditamento**

Il soggetto autorizzato al funzionamento è tenuto a:

- consentire l'attività di vigilanza da parte del soggetto individuato dall'organo competente o da parte della Commissione distrettuale;
- comunicare preventivamente al Comune competente che ha rilasciato l'autorizzazione qualsiasi variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di autorizzazione;
- inserire il servizio autorizzato all'interno del sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 14 della legge regionale;

- esporre al pubblico, in forma accessibile ed evidente, copia dell'autorizzazione al funzionamento;
- adottare e aggiornare il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti, di cui deve essere fornito il fac-simile dal Comune competente.

Il soggetto gestore del servizio accreditato è tenuto a inoltrare, sia alla Commissione Tecnica Distrettuale sia al Comune dove è ubicato il servizio, entro un anno dalla richiesta di accreditamento ed alla fine del quarto anno di accreditamento il report di autovalutazione del servizio previsto dal paragrafo 9 dell'Allegato 1 alla DGR704/2019 sulla base dello strumento di valutazione elaborato dal CTP e comprensivo delle linee di miglioramento pena decadenza dall'accREDITAMENTO.

Il soggetto gestore, per ciascuna annualità riferita all'accREDITAMENTO, è tenuto ad inoltrare alla CTD e al Comune dove è ubicato il servizio l'attestazione inerente la partecipazione per tutti i servizi pubblici e privati del coordinatore pedagogico del servizio alle attività del Coordinamento pedagogico Territoriale (CPT) pena decadenza dall'accREDITAMENTO. Per questo motivo il Comune capoluogo del CPT, raccolte annualmente le presenze dei coordinatori, su richiesta del gestore attesta le presenze effettuate.

#### **Art. 10 - Attività di vigilanza e controllo**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 della legge regionale e al punto 7, allegato B, della direttiva 1564/2017 l'attività di vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia viene demandata alla Commissione Tecnica distrettuale che stabilirà, in autonomia, soggetti deputati al controllo, calendario e modalità per l'esercizio della stessa.

L'attività di verifica e controllo ha cadenza almeno triennale e può essere attivata in qualsiasi momento dalla Regione, anche su segnalazione di terzi. Viene effettuata:

- attraverso almeno 2 ispezioni nel periodo fra il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e la sua scadenza;
- a fronte di segnalazioni debitamente motivate e che facciano sorgere ragionevoli dubbi.

La CTD, entro un anno:

- dalla concessione dell' accREDITAMENTO verifica la partecipazione di tutti i coordinatori pedagogici, dei servizi pubblici e privati accREDITATI, alle attività del CPT;
- dall' avvio del processo di autovalutazione del servizio verifica l' avvenuta redazione del report di autovalutazione del servizio.

In caso di ispezione o sopralluogo deve essere prevista la redazione di un verbale che poi dovrà essere inoltrato a cura del Presidente della Commissione, per i provvedimenti di competenza, al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio che ne darà poi comunicazione formale ai soggetti interessati contestando per iscritto l'infrazione e richiedendo allo stesso formale giustificazione entro dieci giorni dal ricevimento dell'addebito o in tempi più brevi qualora le infrazioni riguardino motivi di sicurezza, igiene o sanità della struttura. Quando l'inadempienza crei grave pregiudizio per i fruitori del servizio il Comune notificherà al soggetto gestore le misure che dovranno essere adottate dallo stesso, tali da risolvere immediatamente la situazione di pregiudizio, pena la sospensione dell'autorizzazione e/o la chiusura immediata del servizio.

Al Comune è altresì attribuito il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati secondo il procedimento sancito dalla Legge 689/1981.

Resta invece di competenza del Comune ove è ubicato il servizio la vigilanza e il controllo sui servizi ricreativi, soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività. Tale funzione di vigilanza riguarda le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 26, comma 2 della legge regionale e le caratteristiche e i requisiti previsti dall'Allegato A della direttiva.

#### **Art. 11 - Sanzioni amministrative**

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. n. 19/2016 il presente regolamento disciplina sanzioni e modalità di applicazione per la mancanza dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

L'applicazione della sanzione, secondo il procedimento disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m., spetta al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio. L'introito dei proventi da sanzioni amministrative compete al Comune medesimo.

Sanzioni amministrative:

- **Sanzioni per mancata autorizzazione al funzionamento o segnalazione certificata di inizio attività**
  - 1) Erogazione di un servizio educativo senza aver richiesto e ottenuto l'autorizzazione al funzionamento: sanzione amministrativa da **€ 2.000,00 (euro duemila/00) a € 10.000,00 (euro diecimila/00)**.
  - 2) Erogazione di un servizio educativo con procedimento di autorizzazione in corso e ove non siano ancora decorsi i termini di cui all'art. 4: sanzione amministrativa da **€ 2.000,00 (euro mille/00) a € 4.000,00 (euro quattromila/00)**.
  - 3) Avvio di un servizio ricreativo senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività: sanzione amministrativa da **€ 2.000,00 (euro mille/00) a € 4.000,00 (euro quattromila/00)**.

In tutti i casi contemplati sopra è prevista la sospensione del funzionamento del servizio educativo fino all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della denuncia di inizio attività per i servizi ricreativi.

- **Sanzioni per mancanza/perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e dei requisiti normativi per i servizi ricreativi**

Se dall'ispezione emerge l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e comunque previsti dalle norme vigenti. Il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio definisce l'irrogazione della sanzione, variabile da **€ 2.000,00 (euro duemila/00) a € 10.000,00 (euro diecimila/00)**, secondo la gravità delle mancanze e del ripetersi delle stesse ovvero:

  - 1) per possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta, modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza comunicazione al Comune per l'eventuale adeguamento dell'autorizzazione, utilizzo anche parziale dei locali oggetto di autorizzazione per erogare, in concomitanza con il servizio autorizzato altri servizi educativi o ricreativi non previsti nell'autorizzazione stessa, insufficiente allestimento dello spazio esterno e per ogni altra difformità, di modesta entità, rispetto alle norme vigenti e a quanto prescritto nell'autorizzazione, che non sia pregiudizievole, comunque, delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti: **da € 500,00 (euro cinquecento/00) a € 2.000,00 (euro duemila/00)**;

- 2) per dotazione di sanitari inferiore a quanto richiesto (n. vasi o lavabi), lieve scostamento dai parametri previsti dal regolamento edilizio comunale negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, areazione, ecc.), non esistenza di un piano di evacuazione per le situazioni di emergenza, arredi e attrezzature mancanti di certificazione di conformità ove richiesto e per carenze in ordine a quanto previsto, anche per i servizi ricreativi, dall'art. 27 della L.R. 1/2000 e ss. mm.: le infrazioni di cui sopra si intendono di media rilevanza, non tali comunque da mettere a serio rischio salute e sicurezza degli utenti; **da € 2.000,00 (euro duemila/00) a € 5.000,00 (euro cinquemila/00);**
- 3) per gravi carenze di tipo strutturale o igienico in uno o più locali/attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità per la salute e la sicurezza di bambini e adulti nei servizi sia educativi che ricreativi, mancanza dei titoli richiesti al personale educatore e/o forte insufficienza dello stesso nel rapporto numerico adulti-bambini per i servizi educativi: **da € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a € 10.000,00 (euro diecimila/00).** In tali casi il Comune può prevedere la sospensione del funzionamento del servizio educativo fino all'ottemperanza della prescrizione.

Nel caso in cui, dal sopralluogo, sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti previsti dalla DGR 704/2019 per l'accreditamento la CTD informa il Comune dove è ubicato il servizio. Il Comune deve assegnare, al soggetto gestore, un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante e trascorso inutilmente tale termine il Comune procede alla sospensione dell'accreditamento per un periodo limitato trascorso il quale, senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca dell'accreditamento. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto. Il Comune dove è ubicato il servizio ha l'obbligo di informare sia la Commissione Tecnica Distrettuale sia la Regione della perdita dell'accreditamento la quale provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi accreditati

Nel caso in cui il Comune ove è ubicato il servizio non riceva dal soggetto gestore, secondo le tempistiche stabilite nella DGR 704/2019, il report di autovalutazione e/o l'attestazione inerente la partecipazione per tutti i servizi pubblici e privati del coordinatore pedagogico del servizio alle attività del Coordinamento pedagogico Territoriale il Comune deve assegnare, al soggetto gestore, un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante e trascorso inutilmente tale termine il Comune procede alla sospensione dell'accreditamento per un periodo limitato trascorso il quale, senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca dell'accreditamento. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto. Il Comune dove è ubicato il servizio ha l'obbligo di informare sia la Commissione Tecnica Distrettuale sia la Regione della perdita dell'accreditamento la quale provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi accreditati.

## **Art. 12. Termini per il ripristino dei requisiti per autorizzazione al funzionamento e accreditamento**

Qualora vengano accertate inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori e le controdeduzioni del gestore siano state ritenute inadeguate, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 11, viene assegnato un termine per la regolarizzazione, non superiore a:

- 5 giorni per modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza comunicazione al Comune;
- 7 giorni per utilizzo anche parziale dei locali oggetto di autorizzazione per erogare, in concomitanza con il servizio autorizzato altri servizi educativi o ricreativi non previsti nell'autorizzazione stessa;

- 30-60 giorni per insufficiente allestimento dello spazio esterno e per ogni altra difformità, di modesta entità, rispetto alle norme vigenti e a quanto prescritto nell'autorizzazione, che non sia pregiudizievole, comunque, delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti;
- 30-60-180 giorni, da stabilirsi in base agli interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi e in base alla loro gravità, quali ad esempio per dotazione di sanitari inferiore a quanto richiesto (n. vasi o lavabi), lieve scostamento dai parametri previsti dal regolamento edilizio comunale negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, areazione, ecc.), non esistenza di un piano di evacuazione per le situazioni di emergenza, arredi e attrezzature mancanti di certificazione di conformità.
- 30 giorni per mancanza dei titoli richiesti al personale educatore;
- 10 giorni per richiesta al Comune competente di autorizzazione al funzionamento/denuncia inizio attività con tutta la documentazione occorrente.
- 5 giorni per forte insufficienza nel rapporto numerico adulti-bambini per i servizi educativi.;
- 15 giorni per i requisiti mancanti per l'accreditamento;
- 10 giorni in caso di mancato inoltro al Comune ove ha sede il servizio del report di autovalutazione nei termini indicati o l'attestazione inerente la partecipazione per tutti i servizi pubblici e privati del coordinatore pedagogico del servizio alle attività del Coordinamento pedagogico Territoriale.

#### **Art. 13. Perdita requisiti autorizzazione al funzionamento**

Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'autorizzazione al funzionamento o il Comune assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il Comune procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale, senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca.

La revoca dell'autorizzazione al funzionamento comporta la mancata prosecuzione del servizio (in quanto l'autorizzazione è condizione di funzionamento per i servizi privati) e la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

Il Comune ove è ubicato il servizio comunica formalmente il provvedimento di revoca sia alla Regione (che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi) sia alla Commissione Tecnica Distrettuale.

Resta ferma la facoltà del Comune ove è ubicato il servizio di disporre la chiusura immediata del servizio, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa nella misura massima prevista, qualora venissero riscontrate carenze gravi e tale da determinare rischi per la salute e la sicurezza degli utenti e degli operatori del servizio.

#### **Art. 14. Perdita requisiti accreditamento**

Nel caso in cui sia riscontrata dalla Commissione Tecnica distrettuale e comunicata al Comune la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, o nel caso in cui il Comune ove è ubicato il servizio non riceva il report di autovalutazione nei termini indicati o l'attestazione inerente la partecipazione per tutti i servizi pubblici e privati del coordinatore pedagogico del servizio alle attività del Coordinamento pedagogico Territoriale il Comune ove è ubicato il servizio assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il Comune procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

Il Comune ove è ubicato il servizio comunica formalmente il provvedimento di revoca sia alla Regione (che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi) sia alla Commissione Tecnica Distrettuale.

**Art. 15 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. 19/2016, alla Direttiva regionale n.1564/2017 e alla DGR 704/2019.